

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018
304/2018/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1021^a riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, 11/07 e successive modifiche ed integrazioni, recante Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel e successive modifiche ed integrazioni, recante "Criteri per la quantificazione degli oneri

non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili e definizione delle modalità di reintegrazione” (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel e s.m.i.);

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel recante “Oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili: quantificazione dei parametri rilevanti per la determinazione degli oneri e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 370/2012/R/eel” (di seguito: deliberazione 570/2012/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/come successive modifiche ed integrazioni, recante Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione” (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2010, VIS 113/10;
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 20/2013/S/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2014, 344/2014/S/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

FATTO:

1. Con nota 17 ottobre 2012 (prot. 32591), gli Uffici dell’Autorità, nell’ambito del procedimento volto alla determinazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli operatori esercenti il servizio di salvaguardia per le forniture di energia elettrica a clienti non disalimentabili, di cui alla deliberazione dell’Autorità 370/2012/R/eel e s.m.i., hanno chiesto a ciascuno di tali esercenti – tra cui Hera Comm S.r.l. (di seguito: Hera Comm o società) – i dati e le informazioni rilevanti, sui costi di commercializzazione e sugli oneri di morosità del servizio di salvaguardia con riferimento agli esercizi (del servizio di salvaguardia) 1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008, 2009 - 2010 e 2011 - 2013.
2. Dall’esame della nota 13 novembre 2012, trasmessa da Hera Comm (acquisita con prot. Autorità 36112), è emersa la non completa coerenza tra i dati relativi agli anni 2009 e 2010 ivi contenuti e quelli risultanti dai conti annuali separati (di seguito anche CAS), inerenti i medesimi anni, redatti ed inviati dalla società ai sensi del TIU.
3. Successivamente la società, con nota 21 novembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 37403), ha chiarito quanto segue:
 - i. la voce di costo relativa alla “svalutazione dei crediti commerciali”, che nella citata nota 13 novembre 2012 è stata attribuita come costo diretto al comparto “clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia di cui alla deliberazione 156/07” (di seguito: comparto salvaguardia) dell’attività di

- vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica relativo all'anno 2010, nei CAS era stata invece erroneamente imputata alle funzioni operative condivise (di seguito: FOC);
- ii. ii. l'importo esatto di detta voce di costo è pari a 3 milioni di euro, di cui 1,5 milioni relativi all'anno 2009 e 1,5 milioni inerenti l'anno 2010, anziché 2,5 milioni di euro relativi all'anno 2010, come dichiarato dalla società nei CAS, relativi alle citate annualità, a suo tempo inviati.
 4. Pertanto, nella medesima nota 21 novembre 2012, Hera Comm ha provveduto alla correzione dei predetti importi ed alla loro attribuzione come costi diretti al comparto salvaguardia, nonché al ricalcolo del valore delle FOC indicate nei CAS relativi agli anni 2009 e 2010.
 5. In considerazione della necessità di disporre, ai fini della citata quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili, dei CAS corretti relativi agli anni 2009 e 2010, con lettera 29 novembre 2012 (prot. 38724) gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto ad Hera Comm di provvedere all'invio dei conti annuali rettificati relativi alle citate annualità e con deliberazione 519/2012/R/eel l'Autorità ha disposto la sospensione – fino alla comunicazione da parte degli Uffici dell'Autorità dell'avvenuta presentazione dei predetti CAS rettificati – del versamento, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa, oggi CSEA, Cassa per i servizi energetici e ambientali), a Hera Comm della quota di conguaglio degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti per la fornitura di energia elettrica, in regime di salvaguardia, ai clienti finali non disalimentabili.
 6. In data 20 giugno 2013 (prot. Unbundling 9169/2009 e 9170/2010) è stata acquisita la versione rettificata, inviata dalla società, dei CAS relativi agli anni 2009 e 2010, la quale ha reso necessaria un'altra richiesta di chiarimenti, effettuata con nota degli Uffici dell'Autorità del 24 gennaio 2014 (prot. 2093). Le presunte incongruenze della versione corretta dei CAS relativi agli anni 2009 e 2010 sono state successivamente chiarite dalla società (prot. Autorità 4662 del 17 febbraio 2014) come risulta dalla nota degli Uffici dell'Autorità dell'8 aprile 2014 (prot. 10164).
 7. In seguito ai chiarimenti resi dalla società, gli Uffici dell'Autorità hanno acquisito specifica certificazione, da parte del revisore della medesima società, in merito alla nuova versione dei CAS, per i predetti anni, nella quale la voce di costo relativa alla “svalutazione dei crediti commerciali” è imputata come costo diretto al comparto salvaguardia dell'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, e pertanto – impregiudicata la valutazione dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per la non corretta redazione della prima versione dei CAS relativi agli anni 2009 e 2010 – è stato comunicato alla Cassa il venir meno della sospensione, disposta con la deliberazione 519/2012/R/EEL, dei versamenti di conguaglio spettanti ad Hera Comm.

8. Come riconosciuto dalla medesima società, i costi per la svalutazione dei crediti commerciali specificamente riferibili al comparto salvaguardia dell'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, e dunque a questo attribuibili in via diretta, nella prima versione dei CAS relativi agli anni 2009 e 2010, sono stati indicati in un importo inferiore (2,5 milioni di euro, anziché 3 milioni di euro) ed imputati alle FOC, in violazione del principio di gerarchia di utilizzo delle fonti informative, sancito dall'art. 19, comma 6, del TIU.
9. Pertanto, con deliberazione 344/2014/S/eel, l'Autorità ha avviato nei confronti di Hera Comm un procedimento per accertare la violazione della citata disposizione in materia di separazione contabile ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.
10. Nel corso dell'istruttoria, la società ha depositato una memoria (acquisita con prot. Autorità 28754 del 16 ottobre 2014).
11. In data 19 febbraio 2018 (prot. Autorità 4658) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
12. Successivamente, la società ha depositato una memoria (acquisita con prot. 11383 del 3 aprile 2018).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

13. Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95, l'Autorità *“emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta (...)”*.
14. Con il TIU, l'Autorità ha disciplinato la separazione funzionale e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas. Le regole di separazione contabile hanno, in particolare, *“la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:*
 - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
 - b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra *attività* e tra *comparti*”(art. 2, comma 2, del TIU).
15. L'art. 4 del TIU individua, fra le attività rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme di separazione contabile, l'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica (art. 4, comma 1, lettera h). Per ciascuna delle predette attività il successivo art. 6 indica i comparti di separazione contabile; in particolare il comma 6 indica, tra i comparti di separazione contabile dell'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, il comparto salvaguardia. L'art. 5, comma 2, del TIU (ora art. 7, comma 2 del TIUC)

individua invece le FOC, intese quali funzioni svolte in condivisione solo da alcune attività al fine di cogliere eventuali economie di scopo tipiche delle imprese dei settori dei pubblici servizi (quali, ad esempio, FOC commerciale, di vendita e gestione clientela; FOC di telecontrollo, FOC di manutenzione e servizi tecnici; FOC di misura, tra attività di settori diversi).

16. L'art. 19, comma 6, del TIU (ora art. 12, comma 6 del TIUC) stabilisce il principio di gerarchia di utilizzo delle fonti informative, in forza del quale le poste patrimoniali ed economiche devono sempre essere attribuite – quando ciò sia possibile – direttamente alle singole attività/comparti cui afferiscono e solo in via residuale – quando l'esercente non sia riuscito ad attribuirle alle singole attività – ai servizi comuni e da ultimo, ove necessario, alle FOC. Ai sensi dell'art. 21 del TIU (ora articoli 14 e 30 del TIUC) gli esercenti redigono i conti annuali separati riservati all'Autorità (comma 1) e li trasmettono all'Autorità – unitamente alla nota di commento, al bilancio di esercizio e alla relazione del revisore sui CAS – entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio (comma 4).
17. Con deliberazione 370/2012/R/eel l'Autorità ha disciplinato il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti (per i quali cioè l'esercente non può procedere alla sospensione della fornitura in caso di inadempimento), con riferimento ai crediti non riscossi maturati nell'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio già svolti o in corso di svolgimento (periodi 1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008; 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2010; 1 gennaio 2011- 31 dicembre 2013). Al fine della quantificazione dei predetti oneri l'Autorità calcola, per l'*i*-esimo esercente partecipante al predetto meccanismo, il parametro economico Ω_i corrispondente alla componente di commercializzazione ammessa al meccanismo di reintegrazione, e a tal scopo è indispensabile la disponibilità, da parte dell'Autorità, dei CAS e delle relative note di commento inviati dagli esercenti la salvaguardia. L'art. 4, comma 2, della citata deliberazione prevede, infatti, che *“Per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia e per ogni esercente partecipante [al meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili], il parametro Ω_i è determinato sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi della disciplina di cui al TIU e le informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia”*.
18. Come già esposto in fatto – in violazione del citato principio di gerarchia di utilizzo delle fonti informative, stabilito dall'art. 19, comma 6, del TIU – Hera Comm, nei CAS relativi agli anni 2009 e 2010, aveva erroneamente imputato la voce di costo relativa alla “svalutazione dei crediti commerciali” alle FOC, invece che in via diretta al “comparto salvaguardia”, peraltro indicando un importo di 2,5 milioni di euro anziché di 3 milioni di euro.

19. Nelle memorie difensive Hera Comm ammette la violazione ascrittale, chiedendo tuttavia l'archiviazione del presente procedimento per le seguenti ragioni:

- i) la condotta contestata si sarebbe protratta per un periodo definito e circoscritto;
- ii) nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 370/2012/R/eel, la società avrebbe tenuto un comportamento sempre improntato a canoni di trasparenza e collaborazione: infatti, sin dall'invio della predetta nota (13 novembre 2012), con la quale ha fornito i dati ai fini della determinazione da parte dell'Autorità dei predetti oneri non altrimenti recuperabili, la stessa ha contestualmente evidenziato agli Uffici dell'Autorità la differenza tra alcuni di tali dati e quelli contenuti nei CAS a suo tempo inviati, provvedendo successivamente alle necessarie conseguenti rettifiche;
- iii) dal 1 gennaio 2010 la società si sarebbe dotata di un sistema di contabilità analitica, integrativo di quello strutturato sui centri di costo, che consente un controllo di tipo *Activity Based Costing*, con conseguente sostanziale incremento della quota di costi attribuiti direttamente alle attività ed ai comparti di cui al TIU; ciò a conferma dell'impegno da tempo profuso dalla società nell'ambito delle attività inerenti la redazione dei CAS e dell'impossibilità – asserita dalla società – di evitare la condotta contestata al momento della redazione dei CAS per gli anni 2009 e 2010;
- iv) con specifico riguardo all'allocazione dei costi di svalutazione crediti ai vari comparti, nel mese di novembre 2012 la società avrebbe implementato una nuova funzionalità estrattiva a seguito della quale i crediti riferibili a clienti in salvaguardia sarebbero stati allocati in modo diretto al comparto salvaguardia; come anche riportato nella relazione ai conti annuali separati per l'anno 2013, l'utilizzo di tale nuova funzionalità sarebbe stata poi estesa anche agli altri comparti a seguito di una apposita procedura interna; anche tale iniziativa, assunta spontaneamente dalla società prima dell'avvio del presente procedimento, testimonierebbe l'impegno della società in materia; proprio tale funzionalità avrebbe permesso una rilettura "*ex post*" di alcune voci di bilancio contenute nei prospetti relativi agli esercizi precedenti, e in particolare della voce di costo relativa alla svalutazione dei crediti commerciali precedentemente attribuita alle FOC; la necessità di un'applicazione retroattiva della nuova funzionalità sarebbe stata determinata dalla richiesta dell'Autorità dell'indicazione dei dati necessari alla quantificazione del parametro Ω_1 per gli anni 2009 e 2010, non consentendo i sistemi di contabilità in essere per quegli anni, l'attribuzione diretta delle voci relative alla svalutazione dei crediti commerciali; nell'ottica di piena trasparenza e collaborazione la società ha pertanto ritenuto corretto aggiornare le informazioni contenute nei CAS 2009 e 2010 a suo tempo inviati;

- v) a fronte delle circostanze dedotte dalla società, un'eventuale sanzione avrebbe natura meramente formale;
- vi) infine, in relazione alle rettifiche della prima versione dei CAS, relativi agli anni 2009 e 2010, la società non avrebbe conseguito vantaggi economici, anche in considerazione delle determinazioni assunte dall'Autorità con la deliberazione 519/2012/R/eel; inoltre, a causa della sospensione del versamento – disposta con la citata deliberazione – da parte della Cassa alla medesima società, della quota di conguaglio dell'ammontare di reintegrazione degli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, Hera Comm avrebbe subito un "appesantimento degli oneri finanziari impliciti", quantificabile in oltre 200.000 euro, mentre il sistema ne avrebbe specularmente beneficiato (essendo la predetta quota di conguaglio rimasta nella disponibilità della Cassa fino al momento dell'erogazione alla società).
20. Le predette argomentazioni non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'esercente in ordine all'illecito contestato; tuttavia, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione della sanzione, saranno esaminate nel successivo paragrafo a ciò dedicato.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

21. L'art. 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
22. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Hera Comm non ha rispettato disposizioni volte a promuovere l'efficienza e adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e ad impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti. In particolare, la corretta e trasparente disaggregazione e imputazione dei valori economici e patrimoniali ai diversi comparti, cui le norme in materia di contabilità separata per comparti del TIU (ora TIUC) mirano, garantisce, da un lato, l'assenza di sussidi incrociati (tra comparti), dall'altro un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti, con particolare attenzione alla struttura dei costi.
23. Per quanto riguarda la durata, si rileva che la condotta contestata ha riguardato un periodo circoscritto ossia gli anni 2009 e 2010.
24. Si prende atto che la società non ha conseguito vantaggi economici dalla condotta contestata e ha avuto un "appesantimento" degli oneri finanziari "impliciti", in considerazione del differimento del versamento, da parte della

Cassa, della quota di conguaglio dell'ammontare di reintegrazione degli oneri della morosità del servizio di salvaguardia. Quanto allo speculare beneficio finanziario che sarebbe derivato al sistema dalla disponibilità da parte della Cassa della quota di detta conguaglio, si tratta di effetto conseguente ad intervento dell'Autorità (la deliberazione 519/2012/R/eel) e non già alla condotta della società.

25. In ordine alla pretesa natura meramente *formale* di un'eventuale sanzione irrogata alla società, si osserva che essa è conseguenza di un illecito, per quanto cessato, rispetto al quale solo l'intervento dell'Autorità ha consentito di neutralizzarne gli effetti e che quindi richiede una reazione amministrativa in cui si *sostanzia* la finalità generalpreventiva, oltre che specialpreventiva.
26. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, assume rilievo, in senso favorevole all' esercente, la condotta tenuta prima dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio: nella citata comunicazione 13 novembre 2012, inerente i dati necessari alla quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili, la medesima società ha infatti evidenziato la differenza rispetto ai dati riportati nei CAS precedentemente inviati. Non può assumere rilievo, invece, l'asserita adozione dal 1 gennaio 2010 di un sistema di contabilità analitica, integrativo di quello strutturato sui centri di costo, che consente un controllo di tipo *Activity Based Costing*, non avendo detto sistema impedito il verificarsi della violazione contestata inerente i CAS per l'anno 2010. Peraltro, l'adozione, ai fini della separazione contabile, di opportune procedure che permettano un'allocazione diretta alle attività dei valori economici e patrimoniali del bilancio, è un obbligo dell' esercente. Né può essere accolta l'apodittica affermazione della società circa l'impossibilità di evitare la condotta contestata al momento della redazione dei CAS per gli anni 2009 e 2010, non avendo fornito prova di avere adottato tutte le iniziative all'uopo idonee, secondo la diligenza specifica cui ogni operatore professionale del settore è tenuto.
27. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Hera Comm si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente è stata sanzionata, con deliberazione VIS 113/10, per l'inosservanza di disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e con deliberazione 20/2013/S/eel per mancato adempimento di obblighi informativi in materia di applicazione dei prezzi biorari dell'energia elettrica. Sotto tale profilo, assume rilievo, in senso favorevole all' esercente, l'adozione, già prima dell'avvio del presente procedimento, di una nuova funzionalità estrattiva delle quote di accantonamento al fondo svalutazione crediti che consente di attribuire direttamente i crediti: dapprima (novembre 2012) solo con riferimento al comparto salvaguardia, successivamente (nel corso dell'anno 2013) anche agli altri comparti, in luogo dell'attribuzione indiretta. Quanto alla circostanza che l'applicazione retroattiva della nuova

funzionalità sarebbe stata necessitata dalla richiesta dell’Autorità dell’indicazione dei dati necessari alla quantificazione del parametro Ω_1 per gli anni 2009 e 2010 che ha consentito alla società di aggiornare le informazioni a suo tempo inviate, si osserva che: a) l’applicazione retroattiva della nuova funzionalità è stata operata da Hera Comm nel proprio interesse, perché ha consentito di individuare esattamente i costi di commercializzazione inerenti l’erogazione del servizio di salvaguardia, da comunicare all’Autorità ai fini della reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, peraltro con un importo significativamente maggiore (circa 500.000 euro in più) di quello originariamente comunicato nei CAS; b) al precedente punto 26 è stato già preso in considerazione, in senso favorevole all’esercente, il fatto che la medesima società abbia evidenziato – nella citata comunicazione 13 novembre 2012 inerente i dati necessari alla quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili – la differenza dei dati ivi indicati rispetto a quelli precedentemente riportati nei CAS e ai sensi dell’art. 30, comma 2, della deliberazione 243/2012/E/com, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta e in base ad uno solo dei criteri di cui all’art. 11 della legge 689/81; è invece un atto dovuto l’invio da parte di Hera Comm all’Autorità dei CAS corretti relativi agli anni 2009-2010, essendo avvenuto a seguito di specifica richiesta degli Uffici dell’Autorità.

28. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, il fatturato rilevante conseguito nell’anno 2013 da Hera Comm è pari a circa euro 303.630.000,00.
29. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 90.000 (novantamila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Hera Comm S.r.l., delle disposizioni di cui in motivazione;
2. di irrogare, a Hera Comm S.r.l., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 90.000 (novantamila) euro;
3. di ordinare, a Hera Comm S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;

4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a Hera Comm S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi riscossione@arera.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a Hera Comm S.r.l. (p.iva 02221101203) all’indirizzo pec heracomm@pec.gruppohera.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni